**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO**

**TRA PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA E PAESI PARTNER**

**Nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE**

**ACCORDO N. 2018/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(da citare in **tutta** la corrispondenza)

*L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.*

***[Nome ufficiale per esteso dell’Istituto di appartenenza e Codice Erasmus, se*** ***applicabile]***

*[Indirizzo ufficiale per esteso]*

In seguito denominato “**l’Istituto**”, rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da:

Nome:

Cognome:

Funzione del rappresentante legale:

**E**

**Sig./Sig.ra *[nome e cognome dello studente]***

In seguito denominato “**Il Partecipante**”

Codice fiscale:

Data di nascita:

Sesso: 🞏 M 🞏 F

Nazionalità:

Indirizzo per esteso:

Indirizzo di posta elettronica:

Telefono:

Anno Accademico:

Ciclo di Studi: 🞏 I Ciclo 🞏 II Ciclo 🞏 III Ciclo 🞏 Ciclo breve

Titolo di studio presso l’Istituto di appartenenza:

Codice/ Codice ISCED:

Anno di corso:

Il **Partecipante** gode di:

🞏 Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+

🞏 Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ (“*zero- grant*”)

Il contributo finanziario include:

🞏 Un contributo finanziario per bisogni speciali

🞏 Un contributo finanziato con fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+

*[Da completare sempre anche in caso di mobilità a zero grant]:*

* Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
* Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):
* Nome della Banca:
* Numero Clearing/BIC/Swift:
* IBAN:

**HANNO CONCORDATO**

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “**l’Accordo**”):

**Allegato I Learning Agreement for Erasmus + mobility for studies**

**Allegato II Condizioni generali**

**Allegato III Carta dello Studente Erasmus +**

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati

*[Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana**.]*

**CONDIZIONI SPECIALI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

* 1. L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità a fini di studio nell’ambito del Programma Erasmus+.
	2. **Il** **Partecipante** accetta il contributo per il supporto individuale e per il viaggio nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio, come descritto nell’Allegato I.
	3. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo, incluse le variazioni relative alle date di inizio e fine della mobilità, dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

**ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ**

* 1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
	2. La durata minima del periodo di mobilità per studio è di 3 mesi (o un trimestre accademico).
	3. La mobilità:

|  |  |
| --- | --- |
| Inizierà il |  |
| E si concluderà il |  |

Le date di inizio della mobilità devono coincidere con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante. [*Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato incluso nel periodo di mobilità all’estero: in tal caso, l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante*].L’ultimo giorno del periodo di mobilità deve coincidere con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.

 *(Selezionare e compilare la/le voce/i di pertinenza)*

|  |  |
| --- | --- |
|[ ]  **Denominazione dell’Istituto ospitante** |  |
|  | **Codice ERASMUS (se del caso)** |  |
|  | **Paese** |  |

* 1. Il **Partecipante** riceve un contributo finanziato con fondi comunitari Erasmus+ per \_\_\_\_\_\_ mesi e \_\_\_\_\_\_\_\_\_ giorni.

Se il **Partecipante**:

* Riceve un contributo finanziato con fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
* Non riceve alcun contributo finanziario Erasmus+ per l’intera durata della mobilità (*zero-grant*), il numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.
	1. Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
	2. L’Attestatorilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (*Transcript of Records*) o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

**ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ**

* 1. Il contributo per il supporto individuale finanziato con fondi comunitari Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro 700 al mese. L’importo finale del contributo comunitario Erasmus+ per il periodo di mobilità è determinato moltiplicando il numero dei mesi di mobilità finanziati con fondi comunitari Erasmus+ (come specificato nell’articolo 2.4) per il contributo unitario mensile applicabile per il Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario Erasmus+ è calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del contributo unitario mensile.

Inoltre, il Partecipantericeverà Euro 360 come contributo per il viaggio e Euro 100 come contributo per procedure di Visto e affini.

* 1. Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.
	2. Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
	3. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
	4. Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui al articolo 2.3. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto e accettati dall’Agenzia Nazionale.

**ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO**

**4.1** Al **Partecipante** saranno tempestivamente, versati il contributo per il viaggio e per il supporto individuale.

**4.2**

La trasmissione del Rapporto Narrativo (EU Survey) dovrà essere considerata quale richiesta di pagamento del saldo da parte del **Partecipante**. L’Istituto dovrà liquidare l’importo a saldo entro 20 giorni di calendario dalla trasmissione del Rapporto Narrativo o emettere una richiesta di rimborso qualora dovuto.

**ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA**

* 1. Il **Partecipante** dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa.
	2. La copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria. Il sistema sanitario nazionale del Partecipante potrebbe prevedere copertura sanitaria. Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il partecipante sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.

**ARTICOLO 6 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)**

* 1. **Il** **Partecipante**, riceverà un invito a compilare il Rapporto Narrativo on-line 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità. Il Partecipante deve trasmettere on-line il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i **10 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione**. Ai Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, l’Istituto può richiedere un rimborso parziale o totale del contributo finanziario Erasmus+ ricevuto.
	2. Un **Rapporto Narrativo integrativo** sarà inviato al **Partecipante**, dopo la fine della mobilità, per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

**ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE**

* 1. Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
	2. Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Il Partecipante** |  | **Per l’Istituto** *(Programme Country HEI)* |
|  |  |   |
| Nome/cognome/ |  | Nome/cognome/funzione |
|  |  |  |
| Firma |  | Firma |
|  |  |  |
| Luogo e data |  | Luogo e data |

**ALLEGATO I**

 [ ]  Learning Agreement for Erasmus+ mobility for studies

 [ ]  Learning Agreement for Erasmus+ mobility for traineeships

 [ ]  Learning Agreement for Erasmus+ mobility for studies and for traineeships

 *(selezionare la voce di pertinenza)*

[**http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/learning-agreement\_en**](http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/learning-agreement_en)

**ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1: Responsabilità**

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.

L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

**Articolo 2: Risoluzione del contratto**

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal **Partecipante** e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.

**Articolo 3: Tutela dei dati**

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

**Articolo 4: Controlli e Audit**

Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.

**ALLEGATO III**

**CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS**

 **(EN)**

[**http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter\_en**](http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/student-charter_en)

**(IT)**

[**https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/itcharter.pdf**](https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/itcharter.pdf)

**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DELLO STAFF**

**TRA PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA E PAESI PARTNER**

**nell’ambito del Programma Erasmus+ ISTRUZIONE SUPERIORE**

**ACCORDO N. 2018/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(da citare in **tutta** la corrispondenza)

*L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.*

*[Per la mobilità tra il Programma e i Paesi partner dal bando 2018, è disponibile la mobilità del personale da / verso organizzazioni non accademiche. Ricordiamo che tale opzione consente la mobilità del personale proveniente da partner non accademici ai fini dell’'insegnamento c/o istituti di istruzione superiore (in entrambe le direzioni) e per la formazione dei membri degli istituti di istruzione superiore dei paesi partner c/o organizzazioni non accademiche nei paesi aderenti al programma (non è ammessa la formazione dello staff degli istituti di istruzione superiore dei paesi del programma c/o partner non accademici ubicati nei Paesi partner).*

*In caso di utilizzo del presente modello per la formazione del personale c/o partner non accademici, si raccomanda l'Istituzione di selezionare "organizzazione ricevente" per le disposizioni che prevedono questa possibilità.]*

*(selezionare la voce di pertinenza)*

[ ]  ***[Nome ufficiale per esteso del Beneficiario e Codice Erasmus, Programme Country HEI]***

 *[Indirizzo ufficiale per esteso]*

 In seguito denominato “i**l Beneficiario**”, rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da:

 Nome:

 Cognome:

 Funzione del rappresentante legale:

**E**

**Sig./Sig.ra *[nome e cognome del partecipante]***

In seguito denominato “**Il Partecipante**”

Codice Fiscale:

Sesso:

Nazionalità:

Posizione ricoperta:

Dipartimento/facoltà:

Indirizzo completo:

Numero di telefono:

Numero di fax:

Indirizzo di posta elettronica:

Anno accademico: 20\_\_/20\_\_

[ ]  ***[Nome ufficiale per esteso dell’Organizzazione (NON ACCADEMICA)***

*(selezionare e compilare esclusivamente in caso di mobilità di personale da Impresa)*

 *[Indirizzo ufficiale per esteso]*

 Nome:

 Cognome:

 Funzione del rappresentante legale:

Il **Partecipante** gode di:

* un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
* un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (*zero-grant*)

Il contributo finanziario include:

* un contributo per bisogni speciali
* Un contributo finanziato con fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+

*[Da completare sempre anche in caso di mobilità a zero grant]:*

* Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:
* Nome dell’intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):
* Nome della Banca:
* Numero Clearing/BIC/Swift:
* IBAN:

**HANNO CONCORDATO**

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “**l’Accordo**”):

**Allegato I** [ ]  **Staff Mobility Agreement per teaching**

[ ]  **Staff Mobility Agreement per training**

[ ]  **Staff Mobility Agreement per teaching e training combinato**

[ ]  **Staff Mobility Agreement per teaching (personale da Impresa in o out)**

*(selezionare la voce di pertinenza)*

**Allegato II Condizioni generali**

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

*[Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale o il regolamento d’Istituto*.]

**CONDIZIONI SPECIALI**

**ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO**

* 1. L’Istituto eroga il contributo finanziario al **Partecipante** per intraprendere un’attività di mobilità a fini di docenza nell'ambito del Programma Erasmus+.
	2. Il **Partecipante** accetta il contributo per il supporto individuale e il viaggio nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell’Allegato I.
	3. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

**ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITA’**

* 1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di tutte le parti.
	2. Il **Partecipante** si impegna a svolgere la propria mobilità:

|  |  |
| --- | --- |
| **Data di inizio** | **Data di fine** |
|  |  |

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:

*(Selezionare e compilare la/le voce/i di pertinenza)*

|  |  |
| --- | --- |
|[ ]  **Denominazione dell’Istituto ospitante** |  |
|  | **Codice ERASMUS (se del caso)** |  |
|  | **Città e Paese** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|[ ]  **Denominazione dell’Organizzazione** **(Non Accademica)** |  |
|  | **Città e Paese** |  |

*(da compilare solo in caso di mobilità per training incoming o outgoing, c/o organizzazione non accademica)*

*[L’Istituto compila l’opzione applicabile]*

* I giorni di viaggio sono esclusi nel conteggio della durata della mobilità.
* Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa sono aggiunti alla durata della mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del contributo per il supporto individuale.
	1. Il **Partecipante** riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. \_\_\_\_ giorni di attività.

Se il **Partecipante**:

* Riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità;
* Riceve un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (*zero-grant*), il numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.

*[se applicabile]* Il **Partecipante** riceve un contributo finanziato con fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+, per una durata di giorni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di mobilità.

* 1. La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 5 giorni di attività. Inoltre, nel caso di mobilità per attività di docenza, deve essere rispettato un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana. Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa.

Ove l’attività di teaching fosse combinata con attività di training durante un unico periodo all’estero, le ore minime di attività si riducono a 4 ore settimanali (o qualsiasi periodo inferiore). Per lo staff proveniente da organizzazione non accademica, non è fissato un numero minimo di ore di attività settimanali.

Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:

|  |  |
| --- | --- |
| **Giorni:** | **Ore Ore di lezione:** |
|  |  |

*(compilare in caso di mobilità per teaching o combinata sia incoming sia outgoing, esclusa mobilità del personale da impresa per teaching)*

**2.5** Il **Partecipante** può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4.Se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere emendato di conseguenza.

**2.6** L'Attestato di partecipazione rilasciato deve certificare le date effettive di inizio e fine del periodo di mobilità svolto.

**ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO**

* 1. *[L’Istituto seleziona una delle seguenti opzioni]*

**[Opzione 1]** [ ]

Il Partecipante riceve

|  |  |
| --- | --- |
| Contributo per il supporto individuale | € |
| Contributo per le spese di viaggio | € |

L’importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € \_\_\_\_\_ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € \_\_\_\_\_ dal 15esimo giorno in poi.

L’importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell’Articolo 2.3, per il contributo unitario giornaliero per il supporto individuale applicabile per il Paese di destinazione e aggiungendo il contributo per il viaggio. *[Per i partecipanti a “zero-grant” il contributo per il viaggio è pari a 0.]*

*[se applicabile]* Il contributo finanziato da fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+ per il periodo di mobilità è pari a Euro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**[Opzione 2]** [ ] L’Istituto garantisce al Partecipante un sostegno finanziario fornendo i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza**.**

**[Opzione 3]** [ ] Il Partecipante riceve un contributo finanziario pari ad € \_\_\_\_\_ per il [*viaggio/supporto individuale]* e un sostegno sotto forma di fornitura diretta di servizi per *[viaggio/supporto individuale]*. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

* 1. Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
	2. Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
	3. In deroga all'articolo 3.3, il contributo finanziario è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento.
	4. Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto e accettato dall’Agenzia Nazionale.

**ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO**

1. Al **Partecipante** saranno tempestivamente, versati il contributo per il viaggio e per il supporto individuale.

*[L’Istituto completa con le disposizioni specifiche relative all’erogazione del/dei prefinanziamento/i, incluse i termini del pagamento e gli importi]*

1. *[Applicabile nel caso in cui siano selezionate le Opzioni 1 e 3 di cui all’art. 3.1 e qualora il prefinanziamento non dovesse coprire la totalità del contributo comunitario Erasmus+ accordato al partecipante]* La trasmissione del Rapporto Narrativo (EU Survey) dovrà essere considerata quale richiesta di pagamento del saldo da parte del **Partecipante**. L’istituto dovrà liquidare l’importo a saldo entro 45 giorni di calendario dalla trasmissione del Rapporto Narrativo o emettere una richiesta di rimborso qualora dovuto.
2. *[Se il Partecipante riceve un sostegno finanziario diverso da quello comunitario Erasmus+ l’Istituto può specificare le condizioni di pagamento applicabili]*

**ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)**

**5.1** Il **Partecipante** deve trasmettere on-line il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento dell’invito a procedere alla sua compilazione.

* 1. Ai partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, l’Istituto può richiedere un rimborso parziale o totale del contributo finanziario Erasmus+ ricevuto.

**ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA**

* 1. Il **Partecipante** dovrà possedere un’adeguata copertura assicurativa.

*[L’Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica, affinché il Partecipante sia chiaramente informato al riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di assicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (l’Istituto di appartenenza o il Partecipante). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell’assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.]*

* 1. Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria per mobilità per docenza.

*[La copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria. Il sistema sanitario nazionale del Partecipante potrebbe prevedere copertura sanitaria. Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È la responsabilità dell’Istituto di appartenenza, garantire che il partecipante sia informato dei requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.]*

**ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE**

* 1. Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
	2. Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

 (Redatto in duplice copia)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Il Partecipante** |  | **Per l’Istituto** *(Programme Country HEI)* |
|  |  |   |
| Nome/cognome/ |  | Nome/cognome/funzione |
|  |  |  |
| Firma |  | Firma |
|  |  |  |
| Luogo e data |  | Luogo e data |

**ALLEGATO I**

**STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT**

[ ]  **STAFF MOBILITY FOR TEACHING**

[ ]  **STAFF MOBILITY FOR TRAINING**

[ ]  **STAFF MOBILITY FOR TEACHING E TRAINING**

[ ]  **STAFF MOBILITY FOR TEACHING PERSONALE DA IMPRESA**

*(selezionare la voce di pertinenza)*

[**http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/mobility-agreement\_en**](http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/mobility-agreement_en)

**ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1: Responsabilità**

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.

L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

**Articolo 2: Risoluzione del contratto**

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso in cui il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del **Partecipante** per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.

**Articolo 3: Tutela dei dati**

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dell’Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. Questi è invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

**Articolo 4: Controlli e Audit**

Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.